

## LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L. 241 del 1990

CAPO III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

### **Art. 9 Intervento nel procedimento.**

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.